

COMUNE DI GROSSETO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 18/2/2005 e modificato con deliberazione del C.C. n. 66 del 30/07/2009

Art. 1

1. Gli impianti sportivi del Comune di Grosseto e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico.

Art. 2

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere utilizzati indistintamente da tutte le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive, associazioni, scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

Art. 3

1. Gli impianti sportivi sono classificati dal Consiglio Comunale, in tre categorie: IMPIANTI PRIMARI, quelli che per unicità di tipologia a livello comunale, rilevanza sportiva, complessità strutturale e di utilizzo sono di interesse diffuso e che possono riguardare una molteplicità di sodalizi sportivi e di cittadini del territorio comunale, questi impianti potranno essere oggetto di affidamento diretto a mezzo deliberazione della Giunta Comunale; IMPIANTI SECONDARI CIRCOSCRIZIONALI, tutti quelli per i quali l'utilizzo è normalmente di interesse limitato alla zona urbana in cui sono situati, che verranno assegnati attraverso apposito avviso; IMPIANTI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONALI, tutti i rimanenti relativi all'utilizzo di strutture situate presso plessi scolastici; questi ultimi impianti saranno oggetto di assegnazione da parte degli uffici competenti del Comune con emanazione di avviso, cercando di coniugare le esigenze dei richiedenti con la disponibilità oraria dell'impianto, secondo le procedure di cui all'art. 15 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, sino alla sussistenza delle Circoscrizioni stesse; per tali adempimenti le Circoscrizioni congiuntamente agli Uffici del Comune presteranno attività d'informazione e coordinamento con i vari soggetti interessati per l'assegnazione delle fasce di utilizzo degli impianti scolastici, previa autorizzazione degli organi scolastici competenti. Il Comune dovrà provvedere, in ogni caso, a trasmettere agli Organi Circoscrizionali l'elenco delle assegnazioni relative agli impianti ricadenti nel territorio di competenza delle Circoscrizioni medesime, per tali impianti il Presidente della Circoscrizione competente o suo delegato potrà procedere a richieste di documenti al concessionario compresi i bilanci, nonché effettuare accessi e controlli, rendendo le proprie osservazioni all'Assessorato allo Sport.

Art. 4

1. L'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere, coordinare e controllare le attività sportive che si svolgono negli impianti di pertinenza, nonché di adottare i provvedimenti necessari per il funzionamento, l'utilizzazione e la conservazione degli stessi.

Art. 5

1. La gestione degli impianti sportivi sia primari che secondari che scolastici circoscrizionali potrà essere concessa a terzi per un periodo anche pluriennale mediante appositi schemi di convenzioni deliberati dal Consiglio Comunale, nel

rispetto del principio del libero accesso e d'uso e delle norme del presente regolamento. In caso contrario l'Amministrazione Comunale rimane competente direttamente per l'utilizzo degli stessi, definendo gli spazi e gli orari di fruizione delle strutture da parte dei singoli sodalizi sportivi.

Art. 6

1. Nel caso di concessione a terzi il concessionario dovrà:
 - a. provvedere alla manutenzione ordinaria
 - b. provvedere alla manutenzione straordinaria nel caso in cui la stessa si rendesse necessaria per carenza di manutenzione ordinaria ed alla riparazione dei danneggiamenti comunque causati all'impianto anche da terzi
 - c. impegnarsi direttamente alla conduzione degli stessi essendo vietata ogni forma di sub-concessione, salvo espressa previsione nell'atto di concessione comunque limitata alla gestione di specifiche attività collaterali secondarie rispetto all'esercizio di quella sportiva
 - d. provvedere in proprio alla fornitura delle risorse energetiche, idriche e di riscaldamento
 - e. adempiere a quanto prescritto dalle norme in materia di pubblica sicurezza e Polizia Amministrativa
 - f. effettuare un costante controllo delle strutture assegnate, verificando ed assicurando che lo stato di conservazione dell'impianto non subisca deterioramento rispetto allo stato di consistenza rilevato al momento dell'assegnazione

Art. 7

1. Nel caso di effettuazione di manifestazioni non sportive dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. Firma atto di concessione
 - b. Consegna polizza R.C. per danni eventualmente causati con la suddetta concessione con massimali che consentano un recupero dei danni eventualmente causati
 - c. Riconsegna dell'impianto perfettamente ripristinato nello stato iniziale al termine della concessione
 - d. Versamento di una cauzione, il cui importo dovrà essere stabilito nell'atto deliberativo, che verrà svincolata al termine della manifestazione
 - e. Nel caso di installazione di attrezzature non esistenti nell'impianto il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, montaggio, smontaggio delle suddette attrezzature e lo stesso sarà ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi danno causato a persone e/o cose in dipendenza di tali operazioni.

Art. 8

1. Nel caso di installazione di punti ristoro, autorizzati dalla Giunta Comunale, il richiedente dovrà:
 - a. Provvedere a quanto prescritto dalla normativa vigente esonerando, nel contempo, il Comune di Grosseto
 - b. Raccordarsi, per il perfezionamento di quanto richiesto, con gli uffici comunali competenti
 - c. Praticare prezzi inferiori a quelli di mercato esponendo il regolare listino

Art. 9

1. Le domande di utilizzo orario degli impianti sportivi dovranno essere inoltrate all'Ufficio Sport entro il 30 agosto di ogni anno. Entro il 30 settembre, salvo casi particolari, dovranno essere definiti gli orari di assegnazione in un quadro generale. Ogni Circostrizione dovrà trasmettere all'Ufficio Sport il quadro di assegnazione nel quale dovranno risultare:

- o nome dell'associazione
- o codice fiscale e /o partita IVA
- o Indirizzo della società e suo numero di telefono
- o Nominativo del Presidente dell'Associazione
- o Codice fiscale dello stesso

Art. 10

1. Le palestre inserite in edifici scolastici sono regolamentate dalla normativa relativa all'utilizzo delle attrezzature scolastiche e dai criteri fissati dal Consiglio di Istituto competente; pertanto la loro assegnazione è subordinata alle esigenze della scuola.

Art. 11

1. La Giunta Municipale ha la facoltà di revocare, sospendere, modificare le concessioni in essere per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere tecnico e di sicurezza nell'impianto.

Art. 12

1. La pubblicità all'interno delle strutture potrà essere installata solo a seguito del pagamento delle relativa tassa.

Art. 13

1. La percentuale del recupero delle spese di gestione rimaste in carico al Comune nonché le tariffe d'uso degli impianti sportivi comunali sono stabilite annualmente dal Comune in occasione della fissazione di tutte le tariffe per i servizi. Eventuali esenzioni di pagamento dovranno essere autorizzate dalla Giunta Municipale.

Art. 14

1. La Giunta Municipale ha la facoltà di concedere erogazioni a soggetti concessionari della gestione diretta degli impianti a seconda della tipologia della struttura e del tipo di convenzione. Tale erogazione sarà comunque liquidata in due tranches. Il saldo della stessa verrà liquidato a seguito della positiva verifica del rispetto delle condizioni fissate nella convenzione e con eventuale recupero per pagamenti non effettuati.

Art. 15

1. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi circoscrizionali secondari, fatta salva l'ipotesi degli impianti primari, avviene a seguito della emanazione di apposito avviso pubblico, mediante la formazione di una graduatoria fra i richiedenti: "società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali" che effettuino le discipline sportive previste nei singoli impianti, attribuendo i seguenti punteggi:

"a) operatività prevalente nel territorio/quartiere/zona/ ove è ubicato l'impianto – punti 20;

b) - sede nel Comune di Grosseto – punti 10

- sede fuori del Comune ma in Provincia di Grosseto – punti 5

- sede fuori Provincia ma in Regione Toscana – punti 2

- sede fuori Regione Toscana – punti 1;
- c) - presenza di Centri di Avviamento allo Sport giovanile (C.A.S. CONI)– punti 5
 - presenza di corsi per attività sportiva giovanile – punti 2
- d) - Tesserati fino a 50 unità – punti 0,30
 - Tesserati da n. 51 ad 80 – punti 0,50
 - Tesserati da n. 81 ad 100 – punti 0,80
 - Oltre 100 tesserati – punti 1
- e) Anzianità sportiva del richiedente (fino ad un massimo di 5 punti) – punti 0,05 per anno;
- f) - Affiliazione e/o associazione al CONI o a Federazione Sportiva Nazionale – punti 5;
 - Affiliazione ad Ente di Promozione sportiva – punti 3;
- g) presenza di insegnanti con laurea in Scienze Motorie o I.S.E.F. e/o con Istruttori Federali abilitati – punti 2.

2. I singoli punteggi all'interno delle lett. b), c), d) e f) non sono cumulabili. I punteggi di cui alle lett. c), d) ed g) sono attribuibili esclusivamente a società sportive ed associazioni dilettantistiche. Sarà consentita la partecipazione all'avviso da parte di raggruppamenti tra soggetti omogenei fra di loro (fra società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, fra enti di promozione con altri enti di promozione, tra Federazioni Sportive Nazionali, e tra discipline associate); in caso di raggruppamento i punteggi dei singoli soggetti non potranno essere sommati fra di loro, ma si prenderà in considerazione il punteggio più favorevole all'interno del gruppo, nel caso di raggruppamenti di soggetti omogenei tutti aventi sede in Grosseto verrà attribuito un punteggio ulteriore di punti 1. In caso di partecipazione di associazione a carattere polisportivo, saranno valutati esclusivamente i punteggi riferibili al settore di disciplina sportiva previsto nell'impianto da assegnarsi.

3. In caso di parità dei punteggi verrà attribuita l'assegnazione al soggetto con maggiore "anzianità" sportiva. I dati richiesti dovranno essere afferenti all'anno sportivo precedente l'avviso di assegnazione.

4. Per gli impianti a rilevanza economica la selezione avverrà:

- con assegnazione di 55 punti secondo i criteri di cui al primo comma del presente art. 15 del regolamento;
- con assegnazione di 45 punti in base all'offerta economica ovvero al rialzo presente sul canone minimo in sede di gara,

il calcolo dei punteggi riportati verrà effettuato ripartendo proporzionalmente il singolo punteggio con la misura massima e calcolando quindi in misura percentuale - rispetto al massimo - il punteggio acquisito per ogni componente, parametrato poi di nuovo al punteggio massimo (55 punti per i criteri di cui all'art. 15 del regolamento e 45 punti per l'offerta

economica) al fine di ottenere il punteggio definitivo, pertanto risulterà affidatario il soggetto che dalla sommatoria delle due componenti (art. 15 del regolamento e offerta economica) raggiunga il punteggio finale massimo.

Art. 16

1. Per casi di particolare rilevanza per la comunità locale gli impianti primari possono essere assegnati direttamente senza l'emanazione dell'avviso di cui all'art. 15, a soggetti locali che effettuano la disciplina sportiva prevista per l'impianto in campo sportivo/agonistico e che risultino, per la comunità locale, punto di riferimento per la pratica sportiva svolta, con necessità di disporre in via assoluta di primaria ed adeguata struttura. In casi di mutamento oggettivo della destinazione dell'impianto o di una diversa modalità di effettuazione dell'attività agonistica in tale struttura o di inadempimenti gravi nella gestione oppure di una diversa rappresentatività sportiva da parte dei soggetti affidatari suddetti, si potrà procedere con avviso anche per la assegnazione di questi impianti.

Il presente regolamento modificato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e da tale data non risulta più vigente la precedente versione del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 18/2/2005.